

**ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE DENOMINATA "CER COMUNE DI _____"**

L'anno 2024 il giorno 00 (zerozero) del mese di _____ presso la sede comunale sita in _____, si sono riuniti i Signori:

- _____ nato a _____ (AA) il 00/00/0000 residente in _____ (AA) via _____ Codice Fiscale _____, il quale agisce in qualità di legale rappresentante del **COMUNE DI _____** C.F. _____ P.I. _____,

a ciò autorizzato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 00 del 00/00/0000;

- DI PALMA FELICE, nato a Conversano (BA) il 06/12/1984, residente in Conversano (BA), Via Brigata Ferrara n.10 CAP 70014, in qualità di Amministratore Unico dell'impresa Novaenergy Srl, sede in Polignano a Mare (BA), alla S.P. 120 Polignano – Castellana Km 6 + 550, con codice fiscale e partita IVA n. 06749230725, oppure
- _____ nato a _____ il 00/00/0000 residente in _____ via _____ Codice Fiscale _____ in qualità di amministratore della società di scopo (che sarà costituita) corrente in Via C.F. _____ P.I. _____

I comparenti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

I comparenti dichiarano di voler costituire, come effettivamente costituiscono, un'Associazione non riconosciuta, autonoma e aperta alla partecipazione esterna e volontaria, senza scopo di lucro: Comunità Energetica Rinnovabile denominata "CER COMUNE DI _____" (di seguito "Associazione") corrente nella sede comunale sita in _____.

Articolo 2

L'Associazione, nel rispetto della normativa vigente in materia, ha come oggetto la realizzazione di una Comunità Energetica Rinnovabile prevista dall'art. 42-bis del Decreto-legge 162/2019, convertito nella Legge 28 febbraio 2020 n. 8, dall'art.31 del D. lgs n.199/2021 di attuazione della Direttiva 2018/2001, Consiglio Direttivo. RED II, sulla promozione dell'uso di energia, e dal Decreto MASE n. 414 del 07.12.2023, pubblicato in data 23.01.2024 attuativo delle C.E.R. che stimola la nascita e lo sviluppo delle Comunità Energetiche rinnovabili e dell'autoconsumo diffuso e in ossequio alle Regole operative GSE sulle CER e autoconsumo approvate in data 23.02.2024.

L'obiettivo dell'Associazione è di fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità ai suoi membri e alle aree locali in cui opera la comunità, promuovendo l'installazione di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici degli associati all'interno degli ambiti territoriali dalla normativa sopra richiamata. In particolare, le iniziative che si propone di perseguire in favore di propri associati, vertono principalmente sull'approvvigionamento a prezzi accessibili di energia da fonti specifiche, come le rinnovabili, per i membri o i soci, piuttosto che privilegiare il fine di lucro, mettendo in relazione tutti i consumatori che vogliono partecipare direttamente alla produzione, al consumo o alla condivisione dell'energia, all'accumulo e la cessione di energia rinnovabile ai fini dell'autoconsumo e alla riduzione della povertà energetica e sociale.

In dettaglio l'Associazione ha come scopo:

1. La tutela dell'ambiente;
2. Il risparmio energetico;
3. La diffusione delle fonti di energia rinnovabile;
4. La produzione di energia sul territorio;
5. L'autosufficienza energetica;
6. Contrasto alla povertà energetica.

A tal fine la comunità potrà partecipare alla realizzazione di fonti rinnovabili, alla distribuzione, alla fornitura, al consumo, all'aggregazione, allo stoccaggio dell'energia, ai servizi di efficienza energetica, o a servizi di ricarica per veicoli elettrici o fornire altri servizi energetici ai suoi membri o soci, in conformità e, secondo quanto ammesso dalla legislazione o regolazione normativa statale.

L'Associazione potrà, inoltre, svolgere anche le seguenti attività:

- sostenere progetti innovativi finalizzati alla produzione di energia rinnovabile a basso impatto ambientale, all'aumento dell'efficienza energetica e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia, attraverso l'impiego equilibrato delle risorse del territorio di riferimento;
- avviare per conto dell'Associazione la richiesta per l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa secondo le disposizioni vigenti (normativa in evoluzione)
- stipulare accordi e convenzioni con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e i gestori della rete di distribuzione, al fine di ottimizzare la gestione, l'utilizzo delle reti di energia e l'accesso non discriminatorio ai mercati dell'energia;
- avviare e stipulare protocolli d'intesa con le scuole inserite nell'Associazione volti a sensibilizzare gli studenti e ad ispirare modifiche comportamentali in grado di influenzare la più ampia comunità sociale attraverso la famiglia e gli amici. Il protocollo di intesa avrà come obiettivo la partecipazione degli studenti alle modalità di utilizzo dell'energia per la riduzione della povertà energetica e sociale;
- la prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato all'attività di cui ai precedenti punti.

L'Associazione non può costituire l'attività commerciale e industriale principale degli associati ed è consentito ai soggetti di recedere in ogni momento e uscire dalla configurazione, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati.

Articolo 3

L'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione sono disciplinati dalle norme dello Statuto che, composto di n. 22 articoli, e che approvato dalle parti, si allega al presente atto sotto la lettera "A" firmato come per legge.

Articolo 4

La durata dell'Associazione è fissata a tempo indeterminato. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 5

Possono essere soci tutti coloro che si trovano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di settore e dallo Statuto dell'Associazione.

In particolare possono essere Soci: persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile.

I membri dell'Associazione mantengono i diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio fornitore di energia.

Articolo 6

Per lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione usufruirà dei mezzi finanziari provenienti dagli incentivi della condivisione di energia, dalla vendita di energia relativa ai propri impianti, dai contributi volontari di singoli e di enti pubblici e privati, da donazioni e lasciti, come meglio specificato nello Statuto.

Articolo 7

A comporre il primo Consiglio Direttivo sono nominati i Signori che svolgeranno l'incarico gratuitamente:

- Presidente nato a _____ (AA) il 00/00/0000 residente a _____ C.F. _
- Vicepresidente nato a _____ (AA) il 00/00/0000 residente a _____ C.F. _
- Tesoriere nato a _____ (AA) il 00/00/0000 residente a _____ C.F. _

Il Consiglio Direttivo come sopra composto convoca la prima assemblea entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del presente atto.

Articolo 8

Le spese, le imposte e le tasse del presente atto sono a carico dell'associazione, il presente atto viene approvato e sottoscritto dai presenti con l'allegato Statuto

AUTENTICA DI FIRME

Attesto io dott. _____, Segretario Generale del Comune di _____, domiciliato per la carica presso il Comune di _____, via _____, che i signori, come sopra identificati, _____, _____, _____ hanno apposto la firma in mia presenza sul presente atto e sull'allegato Statuto

STATUTO DELLA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE

.....

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE ..."

TITOLO PRIMO

DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO SOCIALE E DURATA

Art. 1 - DENOMINAZIONE

È costituita, ai sensi del Codice Civile, su iniziativa promotrice del Comune di ... "COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE del Comune di..." di seguito detta "Associazione non riconosciuta C.E.R. _____".

Art. 2 - SEDE

L'Associazione ha sede in ...

Art. 3 – OGGETTO SOCIALE

L'Associazione non riconosciuta è retta ed opera secondo principi democratici e persegue finalità ambientali, civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza fine di lucro, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, delle attività previste per la Comunità Energetica Rinnovabile dall'art. 42-bis del Decreto-legge 162/2019, convertito nella Legge 28 febbraio 2020 n. 8, dall'art.31 del D. lgs n.199/2021 di attuazione della Direttiva 2018/2001, Consiglio Direttivo. RED II, sulla promozione dell'uso di energia, e dal Decreto MASE n. 414 del 07.12.2023, pubblicato in data 23.01.2024 attuativo delle C.E.R. che stimola la nascita e lo sviluppo delle Comunità Energetiche rinnovabili e dell'autoconsumo diffuso e in ossequio alle Regole operative GSE sulle CER e autoconsumo approvate in data 23.02.2024.

L'Associazione non riconosciuta realizza delle attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e/o aderenti.

L'obiettivo dell'Associazione è di fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità ai suoi membri e alle aree locali in cui opera la comunità, promuovendo l'installazione di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici degli associati all'interno degli ambiti territoriali dalla normativa sopra richiamata. In particolare, le iniziative che si propone di perseguire in favore di propri associati, vertono principalmente sull'approvvigionamento a prezzi accessibili di energia da fonti specifiche, come le rinnovabili, per i membri o i soci, piuttosto che privilegiare il fine di lucro, mettendo in relazione tutti i consumatori che vogliono partecipare direttamente alla produzione, al consumo o alla condivisione dell'energia, all'accumulo e la cessione di energia rinnovabile ai fini dell'autoconsumo e alla riduzione della povertà energetica e sociale. In particolare l'Associazione non riconosciuta "COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE..." si propone di operare al fine di promuovere attività di interesse generale:

1. La tutela dell'ambiente;
2. Il risparmio energetico;
3. La diffusione delle fonti di energia rinnovabile;
4. La produzione di energia sul territorio;
5. L'autosufficienza energetica;
6. Contrasto alla povertà energetica.

A tal fine potrà partecipare alla realizzazione di fonti rinnovabili, alla distribuzione, alla fornitura, al consumo, all'aggregazione, allo stoccaggio dell'energia, ai servizi di efficienza energetica, o a servizi di ricarica per

veicoli elettrici o fornire altri servizi energetici ai suoi membri o soci, in conformità e, secondo quanto ammesso dalla legislazione o regolazione normativa statale.

Inoltre, la COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE potrà:

7. realizzare convegni, studi, campagne di sensibilizzazione e promozione sull'utilizzo e lo sviluppo delle energie rinnovabili;
8. realizzare iniziative e sottoscrivere accordi con imprese commerciali e produttive o Enti Pubblici volti al riconoscimento di incentivi e agevolazioni a favore degli associati per l'acquisto di energia derivante da fonti rinnovabili, beni e servizi connotati da basso impatto ambientale e ridotto consumo energetico, per la riqualificazione energetica degli edifici, nonché per fornire ed ampliare una piattaforma energetica da fonti rinnovabili a disposizione degli associati;
9. realizzare impianti di generazione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo e al fine di permettere agli associati di ottenere agevolazioni e riduzioni tariffarie per l'acquisto di energia. Ciò anche in considerazione degli incentivi promossi dalle Autorità decisorie e/o regolatorie per lo sfruttamento delle configurazioni di comunità energetica rinnovabile così come definite dalla legge e dai regolamenti.

L'Associazione potrà altresì svolgere attività commerciali unicamente in via residuale e in ogni caso strumentale al raggiungimento dei fini istituzionali. L'Associazione potrà partecipare ad altre associazioni, fondazioni, consorzi o enti aventi scopo analogo o connesso e comunque non aventi scopo di lucro.

Art. 4 - DURATA

L'Associazione è a tempo indeterminato e potrà essere sciolta soltanto con deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli associati che contestualmente fisserà le disposizioni relative alla liquidazione del patrimonio sociale.

L'anno associativo coincide con l'anno solare.

TITOLO SECONDO RISORSE, PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 5 – PATRIMONIO ED ENTRATE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

1. dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
2. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
3. da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

1. dai contributi energetici previsti a favore delle comunità energetiche rinnovabili
2. dalla vendita di energia
3. da eventuali contributi straordinari che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
4. da eventuali proventi derivanti dalle iniziative attuate e promosse dall'Associazione;
5. da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Art. 6 – ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo (C. D.) predispone il Bilancio dell'esercizio precedente da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione. I bilanci approvati dall'Assemblea, come pure le altre deliberazioni della stessa, restano depositati presso la segreteria dell'associazione, a disposizione degli associati, i quali possono prenderne visione.

Art. 7 – DESTINAZIONE DEI PROVENTI, DEGLI UTILI, DELLE RISERVE, DEI FONDI DI CAPITALE

I proventi dell'Associazione derivanti dalla configurazione di Comunità Energetica Rinnovabile verranno utilizzati per pagare i costi di gestione della stessa nella misura pari al 20% degli incentivi ricevuti dalla condivisione dell'energia tra gli associati. La restante quota sarà suddivisa per:

55% al socio prosumer

25% al socio consumer.

oppure per costituire un "Fondo di contrasto alla povertà. Le modalità di costituzione sono definite all'interno del Regolamento di funzionamento.

Gli eventuali utili, riserve e patrimonio in generale, dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili d'esercizio, le riserve, gli avanzi di gestione e il capitale durante la vita dell'Associazione.

TITOLO TERZO I SOCI

Art. 8 – SOCI

Il numero degli associati è illimitato, ma comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I membri possono essere solo persone fisiche, associazioni, piccole imprese, o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali e qualsiasi attore locale. Per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile è ammessa a condizione che non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale.

Requisito per partecipare alla configurazione di Comunità Energetica Rinnovabile è la titolarità, di una utenza per l'approvvigionamento della energia elettrica con punto di connessione sotteso alla medesima cabina di trasformazione secondaria MT/BT (ovvero cabina di trasformazionale primaria).

Nel caso in cui un soggetto abbia pluralità di punti di connessione sottesi alla medesima cabina e vi partecipi per tutti o alcuni, la sua partecipazione sarà sempre per una unica quota e ha diritti per un solo voto.

La partecipazione all'Associazione è aperta e volontaria.

È aperta a coloro i quali, essendo in possesso dei requisiti e condividendone in modo espresso gli scopi, presentano richiesta.

All'atto della presentazione della domanda di adesione, ogni aspirante socio ha diritto di prendere visione del presente Statuto e del regolamento interno, di essere informato su ogni aspetto - legale, fiscale, operativo – conseguente alla sua adesione all'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sulle domande di ammissione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e alla loro partecipazione alla vita associativa. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve esaminare le domande degli aspiranti nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data in cui sono state presentate.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.

Le quote sono intrasmissibili a qualsiasi titolo.

I soci si distinguono in fondatori e ordinari:

- fondatori: coloro che costituiscono l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo;
- ordinari: coloro che chiedono l'iscrizione;

L'Associazione può conferire la qualifica di associato onorario alle persone fisiche che si siano distinti per servizi resi alla Comunità cittadina o che si siano distinti per l'impegno nel campo delle energie rinnovabili e del risparmio energetico. La qualifica di associato onorario abilita la persona cui è stata conferita di poter partecipare alla assemblea dei soci, senza diritto di voto, con il diritto di esprimere ogni opinione

sull'andamento della vita della Comunità. Il Consiglio Direttivo potrà richiedere all'associato onorario di partecipare al Consiglio Direttivo a scopo consultivo.

I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e le deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Art. 9 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Gli associati hanno diritto di:

1. partecipare alle Assemblee;
2. votare direttamente o per delega alle Assemblee, in particolare a quelle convocate per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'istituzione, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
3. essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
4. partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
5. usufruire di tutti i servizi offerti dall'Associazione;
6. conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
7. concorrere alla formazione dei programmi di attività e alla loro approvazione;
8. conoscere l'ordine del giorno delle assemblee, esaminare i bilanci e consultare i libri sociali
9. rassegnare le dimissioni e recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente con almeno tre mesi di preavviso.

I soci sono obbligati:

- a rispettare le norme del presente statuto ed i regolamenti approvati;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- a contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto,

La partecipazione dei membri alla comunità energetica prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio fornitore di energia.

La qualità di socio si perde, estinguendosi il rapporto individuale, per:

- recesso;
- morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti;
- Esclusione per gravi motivi

Le cause di recesso ed estinzione del rapporto individuale soggiacciono al disposto dell'art. 24 del Codice civile e all' articolo 6 del Regolamento Interno.

Art. 10 – VOLONTARI, DIPENDENTI E COLLABORAZIONI

L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'opera di volontariato dei propri soci o di altri aderenti nello svolgimento delle proprie attività.

L'Associazione può avvalersi della consulenza di società del settore energetico in grado di seguire tutte le fasi dello sviluppo, costruzione, gestione, i rapporti con altre istituzioni pubbliche e private e qualsiasi altra azione utile alla comunità energetica.

TITOLO QUARTO GLI ORGANI SOCIALI

Art. 11 – ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Associazione sono:

L'Assemblea dei soci;

Consiglio Direttivo composto da:

Presidente;

Vice presidente;

Tesoriere.

Art. 12 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Le sue decisioni obbligano tutti i soci.

L'Assemblea è formata da tutti gli aderenti all'Associazione ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, per l'esame e l'approvazione del bilancio d'esercizio o della rendicontazione economica.

L'Assemblea è convocata inoltre:

- quando il Presidente lo ritenga opportuno;
- quando ne sia fatta richiesta da:
 - almeno metà dei soci o
 - da almeno due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata mediante preavviso da comunicare almeno sette giorni prima a mezzo e-mail, lettera raccomandata, o consegnata a mano, o mediante avviso affisso presso la sede o pubblicato sul sito internet dell'associazione, o altra modalità ritenuta opportuna e valida, purché verificabile.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea ordinaria e delle delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti e/o rappresentati e le delibere saranno prese sempre a maggioranza semplice.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea straordinaria sarà necessaria la presenza di almeno i due terzi (2/3) degli associati, mentre in seconda convocazione sarà necessaria la presenza di almeno metà più uno degli associati. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Il Segretario eletto di volta in volta dalla Assemblea ha il compito della redazione e trascrizione dei verbali. Egli verifica la regolarità della convocazione e la validità della sua costituzione, nonché la validità delle eventuali deleghe.

Art. 13 – ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea in seduta ordinaria:

- determina le linee generali programmatiche dell'associazione;
- approva i bilanci o rendiconti di esercizio e il bilancio sociale ricorrendone l'obbligo, deliberando riguardo alla destinazione degli eventuali avanzi di gestione, piuttosto che sulle modalità di copertura delle eventuali perdite;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- fissa, su proposta del Consiglio Direttivo, gli eventuali contributi associativi straordinari;
- approva il programma di attività redatto dal Consiglio Direttivo;
- si pronuncia su ogni argomento sottoposto alla sua attenzione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera le modifiche dello statuto e del regolamento interno;
- sulla diversa valorizzazione e attribuzione degli incentivi ai soci

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, stabilendo, in caso di scioglimento, la devoluzione del patrimonio sociale residuo, secondo quanto disposto dall'articolo 21 dello Statuto;
- nomina uno o più liquidatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono trascritte in apposito registro a cura del Segretario o, in mancanza, dal Presidente dell'Associazione e rimangono depositate presso la sede dell'Associazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

Art. 14 – RAPPRESENTANZA DEI SOCI IN ASSEMBLEA

Ciascun associato ha diritto ad un voto;

Ogni associato può farsi rappresentare, tramite delega scritta, da altro associato. Tuttavia, nessun associato può rappresentare più di 3 altri associati.

Art. 15 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea, i cui componenti sono scelti mediante elezione fra gli associati senza alcuna discriminazione. Il Consiglio Direttivo sarà composto da tre membri: Presidente, Vice presidente, tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso personale a mezzo mail, lettera raccomandata, o consegnata a mano, o altra modalità ritenuta opportuna e valida, purché verificabile contenente l'ordine del giorno, a cura del Presidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri.

I consiglieri durano in carica tre anni e possono essere rieletti, anche più volte. Il primo Consiglio Direttivo viene nominato in sede di costituzione dell'Associazione. Il rinnovo del Consiglio Direttivo avviene in sede di esame e approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di carica.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, un consigliere venisse meno, il Presidente o chi per esso convocherà un'Assemblea ordinaria per eleggere un nuovo rappresentante del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo, investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza, con la presenza di almeno la metà dei componenti, nel caso di parità il voto del Presidente vale il doppio.

Ogni riunione del Consiglio Direttivo è verbalizzata dal Presidente, che cura la conservazione dei verbali.

Art. 16 – PRESIDENTE E ALTRE CARICHE

Il Presidente, cui spetta anche la presidenza dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo è eletto da quest'ultimo al suo interno, a maggioranza di voti. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni sono assolve dal Consigliere più anziano di età anagrafica.

Funzione del Presidente è di rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, convocare il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci, curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verificare il rispetto dello Statuto, presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e curare l'ordinato svolgimento dei lavori.

Deleghe del Consiglio Direttivo al Presidente:

il Presidente è investito dal Consiglio Direttivo di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, ad eccezione di quelli che la legge e lo statuto riservano all'assemblea.

Il Vice presidente è uno dei componenti del Consiglio Direttivo ed ha il compito di sostituire il Presidente in caso di sua assenza.

Il Tesoriere è uno dei componenti del Consiglio Direttivo ed ha il compito di provvedere ai pagamenti e curare la tenuta della contabilità e dei libri sociali, curare i rapporti con le banche, con facoltà di procedere a depositi e a prelievi.

Tutte le cariche sono gratuite.

TITOLO
QUINTO DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 - OBBLIGAZIONI DELL'ASSOCIAZIONE

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione (art. 38 c.c.).

Art. 19 – MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Il presente statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono all'Associazione. Esso può essere modificato solo dall'Assemblea dell'Associazione riunita in via straordinaria.

Art. 20 – REGOLAMENTO INTERNO

L'Assemblea approva il regolamento interno, che rimane valido a tempo indeterminato e comunque fino quando non sia modificato o soppresso dall'Assemblea medesima riunita in via straordinaria.

Art. 21 – ESTINZIONE, SCIoglIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati. In caso di scioglimento o cessazione dell'organizzazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato o enti non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto e comunque al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale.

Art. 22 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Il presente Statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione.

Per quanto non previsto dal presente statuto si rimanda a quanto stabilito dall'ordinamento giuridico vigente.